

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA di CUNEO**

**COMUNE di TORRE MONDOVI'**

**VARIANTE PARZIALE**

**N. 7 al P.R.G.I.**

**(Art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.)**

**PROGETTO DEFINITIVO**

elaborato:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

committente:

**COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

progettista:

dott. GIORGIO SCAZZINO - Urbanista  
Via Matteotti 2 - 12077 CEVA (CN)

inquadramento territoriale

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO  
A.S.L. CN1  
COMUNITA' MONTANA  
ALTO TANARO CEBANO  
MONREGALESE

aggiornamento cartografia

atti amministrativi

n. delibera

adozione

esecutivita'

pubblicazione

progetto preliminare

controdeduzioni

progetto definitivo

## **SITUAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE**

Il Comune di Torre Mondovì congiuntamente ai Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent e Vicoforte - facenti parte della Comunità Montana delle Valli Monregalesi - é dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale formato ai sensi della Legge Urbanistica n° 56/77.

Il P.R.G.I. é stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 28.05.1984 ed approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 153-2187 del 17.12.1985.

Con delibera di Consiglio n. 10 del 22.02.1985 veniva adottata la Variante n° 1 al P.R.G.I. finalizzata alla realizzazione di un'area a verde pubblico e successivamente approvata dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 1732 del 27.02.1987.

Con delibera di Consiglio n. 27 del 29.10.1993 veniva adottata la Variante n° 2 al P.R.G.I. successivamente approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-4634 del 23.01.1996.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 09 del 30.03.2007 è stata approvata la Variante Parziale n° 3 al P.R.G.I..

Con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 25.03.2008 è stata approvata la Variante Parziale n° 4 al P.R.G.I..

Con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 24/09/2010 è stata approvata la Variante Parziale n° 5 al P.R.G.I..

Con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 29/11/2012 è stata approvata la Variante Parziale n° 6 al P.R.G.I..

La presente Variante Parziale n° 7 si inserisce nel quadro normativo sopra richiamato, viene redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77e s.m.i..

## **MOTIVAZIONI E CONTENUTI DELLA VARIANTE**

L'Amministrazione Comunale di Torre Mondovì ha inteso predisporre la Variante Parziale n. 7/2019 al fine di modificare alcune previsioni nel settore residenziale. Tali modifiche vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati, le quali non contrastano però con l'interesse collettivo. Le modifiche hanno determinato anche la necessità di adeguare le tabelle di zona.

Occorre recepire i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio" ai sensi della L.R. n°28/99 che risultano stati approvati con delibera di Consiglio n°... del .....

Inoltre si apportano specificazioni di carattere normativo relative ai parametri edilizi e urbanistici vigenti e rimando alle misure di salvaguardia estetico-ambientali contenute nel Nuovo Regolamento Edilizio.

Le modifiche inserite nella Variante sono qui sotto elencate e sono descritte nelle successive schede, con riferimento numerico alla localizzazione di tali modifiche sugli estratti delle seguenti tavole di Piano, allegati ad ogni scheda:

- PRGC vigente - Ambito oggetto di variante
- Variante Parziale n° 7/2019 – Progetto

### **SETTORE RESIDENZIALE:**

- 1 RES) – Stralcio parziale di area residenziale di completamento – interventi singoli Cc1
- 2 RES) – Stralcio di area residenziale di completamento - interventi singoli Cc2
- 3 RES) - Stralcio di area residenziale di completamento – interventi singoli Cc3
- 4 RES) – Stralcio parziale di area residenziale di completamento - interventi singoli Cc4
- 5 RES) – Stralcio di area residenziale di completamento - interventi singoli Cc6
- 6 RES) – Stralcio di area residenziale di completamento - Cc7
- 7 RES) – Stralcio di area residenziale di nuovo impianto interessata da PEC-Cb1
- 8 RES) – Stralcio parziale di area residenziale di nuovo impianto interessata da PEC-Cb2

- 1 COMM) Recepimento dell'adeguamento dei Criteri vigenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del Commercio al dettaglio ai sensi della L.R. n. 28/99

- 1 NTA) Specificazioni di carattere normativo relative ai parametri edilizi e urbanistici vigenti e rimando alle misure di salvaguardia estetico-ambientali contenute nel Nuovo Regolamento Edilizio.

## SETTORE RESIDENZIALE

### SETTORE RESIDENZIALE

**MODIFICA n° 1 Res:** Stralcio parziale di area residenziale di completamento-intervento singolo Cc1

**Ubicazione:** Capoluogo

### SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE

**Zona di Piano:** area residenziale di completamento Cc1

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

### VARIANTE AL PRGC

#### **Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio parziale di una previsione insediativa residenziale di completamento ubicata nel Capoluogo , contrassegnata con la sigla "Cc1" .

Il proprietario del terreno censito a Catasto al Foglio 1 Mappale 42, non è interessato ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiede lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della "*limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero*"

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

#### **Contenuti:**

Si stralcia quindi la porzione di area residenziale edificabile di completamento Cc1 censita a Catasto al Foglio 1 mappale 42, accorpandola alla confinante " Area residenziale di recente impianto da mantenere allo stato di fatto " contrassegnata con la lettera "B".

La superficie fondiaria stralciata è pari a mq.590, ad essa compete un indice di edificazione fondiaria di 0,484 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc. 286, che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

#### **Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area residenziale B

**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000


**Modifiche alle Norme di attuazione:** //

**Modifiche alle Tabelle di zona:** si modificano le Tabelle di zona n.24 e n.17


**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata: mc 286

Superficie fondiaria stralciata : mq 590





**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**



**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO  
VARIANTE PARZIALE N° 7  
TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

## **SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 2 Res:** Stralcio dell' area residenziale di completamento-intervento singolo Cc2

**Ubicazione:** Capoluogo

### **SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE**

**Zona di Piano:** area residenziale di completamento Cc2

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

-

### **VARIANTE AL PRGC**

#### **Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio di una previsione insediativa residenziale di completamento ubicata nel Capoluogo , contrassegnata con la sigla "Cc2" .

Il proprietario dei terreni censiti a catasto al Foglio 1 Mappali 637, 767, 506, 510, 222, 505, 504, 502, e 220, non è interessato ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiede lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere inoltre coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della "*limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero*".

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

#### **Contenuti:**

Si stralcia quindi l'area residenziale edificabile di completamento Cc2 destinando l'intero ambito come l'area circostante residenziale esistente di carattere ambientale contrassegnata con la sigla Ab2.

La superficie fondiaria stralciata è pari a mq.1.600, ad essa compete un indice di edificazione fondiaria di 0,80 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc. 1.280, che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

#### **Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area residenziale esistente di carattere ambientale Ab2

**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000


**Modifiche alle Norme di attuazione:/**

**Modifiche alle Tabelle di zona:** Si stralcia la tabella di zona n°.25 e si integra al tabella n°10


**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata: mc 1.280

Superficie fondiaria trasformata in area residenziale esistente Ab2 : mq 1.600





**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**



**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO  
VARIANTE PARZIALE N° 7  
TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

## **SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 3 Res:** Stralcio dell' area residenziale di completamento-intervento singolo Cc3

**Ubicazione:** Capoluogo

### **SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:** Area residenziale di completamento Cc3

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

### **VARIANTE AL PRGC:**

#### **Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio di una previsione insediativa residenziale di completamento ubicata nel Capoluogo , contrassegnata con la sigla "Cc3" .

Il proprietario dei terreni censiti a Catasto al Foglio 1 mappali 490 e 610 non è interessato ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiede lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere inoltre coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della “ *limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero* ”.

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

#### **Contenuti:**

Si stralcia quindi l'area residenziale edificabile di completamento Cc3 destinando l'intero ambito come l'area circostante residenziale esistente di carattere ambientale contrassegnata con la sigla Ab3.

La superficie fondiaria stralciata è pari a mq.1.640, ad essa compete un indice di edificazione fondiaria di 0,80 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc. 1.312, che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

#### **Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area residenziale esistente di carattere ambientale Ab3

**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000


**Modifiche alle Norme di attuazione:/**

**Modifiche alle Tabelle di zona:** Si stralcia la tabella di zona n°.26 e si integra la Tabella n°11


**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata: mc 1.312

Superficie fondiaria trasformata in area residenziale esistente Ab2 : mq 1.640





**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**



**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO**  
**VARIANTE PARZIALE N° 7**  
**TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**



**SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 4 Res:** Stralcio parziale di area residenziale di completamento-intervento singolo Cc4

**Ubicazione:** Capoluogo

**SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:** Area residenziale di completamento Cc4

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**VARIANTE AL PRGC:****Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio parziale di una previsione insediativa residenziale di completamento ubicata nel Capoluogo , contrassegnata con la sigla "Cc4" .

I proprietari dei terreni censiti a Catasto al Foglio 1 Mappali 171/parte, 166 e 167 non sono interessati ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiedono lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della " *limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero* "

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

**Contenuti:**

Si stralcia quindi la porzione di area residenziale edificabile di completamento Cc4 censita a Catasto al Foglio 1 Mappali 171/parte, 166 e 167 , destinando la porzione di area di cui al mappale 171/parte come l'area circostante residenziale esistente di carattere ambientale contrassegnata con la sigla Ab3, mentre le aree di cui ai mappali 166 e 167 come l'area circostante residenziale esistente di carattere ambientale contrassegnata con la sigla Ab4.

La superficie fondiaria stralciata è pari a mq.804 , ad essa compete un indice di edificazione fondiaria di 0,80 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc. 643, che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area residenziale esistente di carattere ambientale contrassegnata con la sigla Ab3 e Ab4


**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**Modifiche alle Norme di attuazione: //**


**Modifiche alle Tabelle di zona:** si modificano le Tabelle di zona n° 27 , n°11 e n° 12

**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata: mc 643

Superficie fondiaria trasformata in area residenziale esistente Ab3 e Ab4 : mq 804



**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**



**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO  
VARIANTE PARZIALE N° 7  
TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

**SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 5 Res:** Stralcio dell' area residenziale di nuovo impianto - intervento sottoposto a PEC Cb1

**Ubicazione:** Capoluogo

**SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:** Area residenziale di nuovo impianto Cb1

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**VARIANTE AL PRGC:****Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio di una previsione insediativa residenziale di nuovo impianto sottoposta a PEC ubicata nel Capoluogo , contrassegnata con la sigla "Cb1" .

I proprietari dei terreni censiti a Catasto al Foglio 1 Mappali 108, 471, 111, 113 , non sono interessati ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiedono lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere inoltre coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della "*limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero*".

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

**Contenuti:**

Si stralcia quindi l'area residenziale edificabile di nuovo impianto sottoposta a PEC Cb1 destinando l'intero ambito come l'area circostante residenziale esistente di carattere ambientale contrassegnata con la sigla Ab4.

La superficie territoriale stralciata è pari a mq.2.500, ad essa compete un indice di edificazione territoriale di 0,80 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc.2.000 , che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area agricola

**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7-.- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000


**Modifiche alle Norme di Attuazione:** /

**Modifiche alle Tabelle di zona:** Si stralcia la tabella di zona n°22 e si integra la tabella di zona n.12


**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata: mc .2.000

Superficie territoriale trasformata in area agricola : mq 2.500





**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**



**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO**  
**VARIANTE PARZIALE N° 7**  
**TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

**SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 6 Res:** Stralcio dell' area residenziale di completamento-intervento singolo Cc6

**Ubicazione:** Fraz. Roatta

**SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:** Area residenziale di completamento Cc6

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**VARIANTE AL PRGC:****Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio di una previsione insediativa residenziale di completamento ubicata in Fraz. Roatta , contrassegnata con la sigla "Cc6" .

Il proprietario dei terreni censiti a Catasto al Foglio 2 Mappali 242, 243, 244, 495 non è interessato ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiede lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere inoltre coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della "*limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero*".

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

**Contenuti:**

Si stralcia quindi l'area residenziale edificabile di completamento Cc6 riclassificandola nell'originaria destinazione agricola trattandosi di area edificabile posta al contorno del centro edificato ed a diretto contatto della zona agricola .

La superficie fondiaria stralciata è pari a mq.2.400, ad essa compete un indice di edificazione fondiaria di 0,80 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc.1.920 , che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area agricola


**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**Modifiche alle Norme di Attuazione:** /

**Modifiche alle Tabelle di zona:** Si stralcia la tabella di zona n°29


**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata : mc1.920

Superficie fondiaria trasformata in area agricola : mq. 2.400



**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**





**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO**  
**VARIANTE PARZIALE N° 7**  
**TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

**SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 7 Res:** Stralcio dell' area residenziale di completamento-intervento singolo Cc7

**Ubicazione:** Fraz. Roatta

**SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:** Area residenziale di completamento Cc7

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**VARIANTE AL PRGC:****Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio di una previsione insediativa residenziale di completamento ubicata in Fraz. Roatta , contrassegnata con la sigla "Cc7" .

Il proprietario dei terreni censiti a Catasto al Foglio 2 Mappali 594, 132, 133, 451, 596, 593, non è interessato ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiede lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere inoltre coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della "*limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero*".

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

**Contenuti:**

Si stralcia quindi l'area residenziale edificabile di completamento Cc7 riclassificandola nell'originaria destinazione agricola trattandosi di area edificabile posta al contorno del centro edificato ed a diretto contatto della zona agricola .

La superficie fondiaria stralciata è pari a mq.1.600, ad essa compete un indice di edificazione fondiaria di 0,80 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc.1.280 , che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area agricola


**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**Modifiche alle Norme di Attuazione:** /


**Modifiche alle Tabelle di zona:** si stralcia la tabella di zona n.30

**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata : mc 1.280

Superficie fondiaria trasformata in area agricola . mq 1.600



**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**



**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO  
VARIANTE PARZIALE N° 7  
TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

**SETTORE RESIDENZIALE**

**MODIFICA n° 8 Res:** Stralcio parziale dell' area residenziale di nuovo impianto - intervento sottoposto a PEC Cb2

**Ubicazione:** Fraz. Roatta

**SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:** Area residenziale di nuovo impianto Cb2

**Riferimento cartografia:** Tavola D/V7- Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**VARIANTE AL PRGC:****Motivazioni:**

E' pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di stralcio parziale di una previsione insediativa residenziale di nuovo impianto ubicata in Fraz. Roatta , contrassegnata con la sigla "Cb2" .

I proprietari dei terreni censiti a Catasto al Foglio7 .Mappali 335, 346, 347, 497 non sono interessati ad attuare le previsioni edificatorie residenziali del PRGC vigente e pertanto ne chiedono lo stralcio.

La proposta di stralcio, risulta essere coerente con la legge urbanistica regionale dove all'art.1, comma 1 , viene stabilito che tra le finalità della legge medesima c'è il controllo della "*limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero*"

La modifica è finalizzata inoltre anche a limitare l'imposizione fiscale su di una porzione di area edificabile che non si intende utilizzare per tale scopo. Infatti da alcuni anni le disposizioni legislative che hanno imposto misure fiscali sulle aree edificabili hanno determinato la richiesta di stralcio da parte dei relativi proprietari della possibilità edificatoria prevista nello strumento urbanistico, per ridurre il prelievo fiscale.

**Contenuti:**

Si aggiorna la cartografia di Piano inserendo i fabbricati esistenti e si stralcia quindi la porzione di area residenziale edificabile di nuovo impianto Cb2 censita a Catasto al Foglio 7 Mappali 335, 346, 347, 497 , riclassificandola nell'originaria destinazione agricola trattandosi di area edificabile posta al contorno del centro edificato ed a diretto contatto della zona agricola .

La superficie territoriale stralciata è pari a mq.1980 , ad essa compete un indice edificabile pari a 0,532 mc/mq, per cui si ha uno stralcio di volumetria residenziale di mc. 1.053 che può essere riutilizzato per interventi in altre parti del territorio comunale.

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:** Area agricola


**Modifiche cartografiche:** Si modifica la Tavola D/V7 - Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità di intervento negli ambiti - scala 1:2.000

**Modifiche alle Norme di attuazione:** //

**Modifiche alle Tabelle di zona:** si modifica la Tabella di zona n° 23


**Dati quantitativi:** Volumetria residenziale stralciata: mc 1.053

Superficie territoriale trasformata in area agricola: mq 1.980



**ESTRATTO PRGI VARIANTE PARZIALE N° 6**  
**TAV D/V6 - SCALA 1:2.000**





**ESTRATTO PRGI DI PROGETTO  
VARIANTE PARZIALE N° 7  
TAV D/V7 - SCALA 1:2.000**

## RIEPILOGO SETTORE RESIDENZIALE

### VOLUMETRIA INSERITA/STRALCIATA CON LA VARIANTE

Vengono riportati nella tabella seguente i dati dimensionali della volumetria edificabile inserita o stralciata con la presente Variante, riferiti alle singole modifiche descritte nelle schede precedenti.

SETTORE RESIDENZIALE VOLUMETRIA INSERITA/STRALCIATA CON LA V.P. 7	
Numerazione della modifica	Quantità (mc)
1 Res) Stralcio parziale di area residenziale di completamento Cc1	- 286
2 Res) Stralcio di area residenziale di completamento Cc2	-1.280
3 Res) Stralcio di area residenziale di completamento Cc3	- 1.312
4Res) Stralcio parziale di area residenziale di completamento Cc.4	- 643
5Res) Stralcio di area residenziale di nuovo impianto interessata da PEC-Cb1	-2.000
6Res)Stralcio di area residenziale di completamento Cc6	-1.920
7 Res) Stralcio di area residenziale di completamento Cc7	-1.280
8 Res) Stralcio parziale di area residenziale di nuovo impianto interessata da PEC-Cb2	-1.053
TOTALE VOLUMETRIA STRALCIATA (mc)	<b>-9.774</b>

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente una riduzione di volumetria pari a mc. 9.774 che sommata alla quantità recuperata con la precedente Variante Parziale n°6 (mc.700) si ottiene una volumetria complessiva pari a **mc. 10.474** la quale si considera “parcheeggiata” in attesa di un futuro utilizzo con le successive varianti al P.R.G..

La successiva verifica della capacità insediativa residenziale dimostra che nel complesso delle Varianti parziali approvate non viene aumentata la capacità insediativa residenziale prevista all’atto di approvazione del PRG, come prescritto dall’art. 17, comma 5°, lettera e), della L.R. 56/77 e s.m.i.



## SETTORE PRODUTTIVO ( COMMERCIALE)

**MODIFICA n° 1 COMM)** Recepimento dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi della L.R.n.28/99 .

**Ubicazione:**

**SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:**

**Riferimento alle norme di attuazione:** Art. 5.10 bis

**VARIANTE AL PRGC:**

**Motivazioni:** Il Comune di Torre Mondovì ha predisposto gli elaborati relativi ai “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio” ai sensi della L.R. n°28/99.

Sono stati messi a disposizione delle organizzazioni di categoria a far data dal...13/04/2017 le quali hanno avuto la possibilità nei successivi 30 giorni di presentare eventuali osservazioni e proposte. La programmazione del settore commerciale vede la proposta di riconoscere un unico addensamento storico-rilevante di tipo A1, come riportato nella Tav.n° D.1/V7 “ Ambiti di insediamento commerciale e rete di localizzazione degli esercizi di vendita- scala 1:2.000 “ della presente Variante Parziale, mentre altri addensamenti e localizzazioni commerciali non sono riconosciute né potranno essere riconosciute nuove localizzazioni urbane non addensate, in quanto le condizioni e le caratteristiche socio-demografiche ed economiche del comune non lo consentono. Non essendo pervenute osservazioni entro la scadenza prefissata, la documentazione relativa alla definizione dei criteri citati è stata approvata con delibera di consiglio n° 8 .del 14/03/2019.

**Contenuti:**

Con la presente Variante Parziale n°7 vengono pertanto recepiti i predetti “criteri” individuando in cartografia di piano la delimitazione dell'addensamento storico-rilevante A1; inoltre sono stati integrati alcuni articoli delle N.T.A. (artt. 10, 17, 20,23,) e ne è stato inserito uno nuovo (art.9bis).

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:**

**Modifiche cartografiche:** Si inserisce nella tavola di Piano la delimitazione dell'addensamento commerciale A1.

**Modifiche alle Norme di attuazione:** Si modificano gli artt.10 , 17, 20, 23 e ne è stato inserito uno nuovo 9 bis.

**Modifiche alle Tabelle di zona:**

**Riepilogo dati quantitativi:**

## **MODIFICHE NORMATIVE**

**MODIFICA n° 1 NTA: Specificazioni relative ai parametri edilizi e urbanistici vigenti e rimando alle misure di salvaguardia estetico-ambientali contenute nel Nuovo Regolamento Edilizio.**

### **SITUAZIONE DEL PRGC VIGENTE:**

**Zona di Piano:**

**Riferimento alle norme di attuazione:** Artt. 3, 16, 20, 23, 29

### **VARIANTE AL PRGC:**

**Motivazioni:** Il Comune di Torre Mondovì è dotato di Regolamento Edilizio comunale conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m.i. con delibera n.7 del 18/03/2005.

Con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018, la Regione in recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni sancita il 20/10/2016, ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, stabilendo che, ai sensi dell'art. 2 di detta Intesa:

- i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. secondo la procedura di cui all'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19;
- il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'intesa (20/10/2016), pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19;
- il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
- i comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale, fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

Il Comune di Torre Mondovì con delibera di consiglio n.24 del 27/11/2018 ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio adempiendo così a quanto disposto nella citata D.C.R.

Il nuovo Regolamento Edilizio è composto da due Parti:

Prima Parte "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" suddivisa in due Capi:

Capo I “Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi”;  
Capo II “ Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia”;  
Parte Seconda “ Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”;

Il Regolamento Edilizio contiene nella Prima Parte altresì la disposizione transitoria di cui all’art. 137 del modello regionale, di seguito riportata:

*“Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento*

*1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.*

*2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.”.*

Pertanto fino a quando non sarà predisposto un nuovo strumento urbanistico comunale ovvero una revisione o una Variante Generale al Piano vigente continueranno ad essere efficaci i parametri ed indici edilizi ed urbanistici contenuti nel Regolamento Edilizio approvato con delibera 7 del 18/03/2005.

.

**Contenuti** :Tuttavia occorre inserire agli articoli 3 ( Definizioni) e 29 ( Deroche) delle Norme di Attuazione una specificazione, riportata di seguito, per indicare correttamente il corpo normativo a cui occorre fare riferimento: *”approvato con delibera di consiglio n.7 del 18/03/2005”.*

Occorre altresì inserire negli artt. 16, 20, 23 un semplice rimando al Nuovo Regolamento Edilizio e stralciare il contenuto in quanto già riportato sempre nel Nuovo Regolamento Edilizio.

Tale integrazione consente la corretta applicazione della normativa in vigore.

**Modifiche apportate:**

**Zona di Piano:**

**Modifiche cartografiche:**

**Modifiche alle Norme di attuazione:** Si modificano gli artt. 3, 16, 20, 23, 29

**Modifiche alle Tabelle di zona:**

**Riepilogo dati quantitativi:**

**RISPETTO DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAI COMMI 5° E 6°, ART. 17, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.**

La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come descritte nella presente Relazione Illustrativa, rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5°, lettere da a) ad h), della L.R. 56/77 e s.m.i., più precisamente qui descritte.

a) Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, per la cui verifica si allega al termine della Relazione Illustrativa la deliberazione regionale di approvazione.

b) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale : nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

c) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:

d) Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge:

Per quanto attiene alla verifica dell'incremento o riduzione massima consentita delle aree a servizi di cui all'art.21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. si precisa che la variazione massima consentita della quantità globale delle aree a servizi, affinché la Variante sia "parziale", non deve essere superiore a 0,50 mq per abitante, considerando anche le modifiche inerenti le precedenti varianti parziali già approvate.

Lo Strumento Urbanistico vigente definisce la massima insediabilità teorica per l'applicazione degli standard urbanistici pari a **1.838 abitanti**. Quindi: abitanti totali **1.838** x **0,50 mq/ab** = **mq 919** quantità massima di aree a servizi da incrementare o ridurre.

La Variante non apporta modifiche alle aree per servizi di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., la quantità globale di aree di cui all'art. 21 inserite o stralciate, considerando anche le precedenti varianti parziali che hanno modificato le aree a servizi, è la seguente:

SETTORE SERVIZI PUBBLICI (art. 21 L.R. 56/77) RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Complesso delle Varianti Parziali fino alla Variante Parziale n.6 compresa	Aumento di mq 826
Presente Variante Parziale n.7	Nessuna modifica
TOTALE VARIANTI PARZIALI	Aumento di mq 826

La superficie complessiva di aree a servizi di cui all'art. 21 è stata aumentata di mq 826 , valore inferiore alla quantità limite ammessa (  $\pm$  mq 919)

Risulta inoltre sempre verificato lo standard minimo richiesto dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.: infatti il P.R.G.C. vigente prevede una dotazione di aree a servizi di mq 50.998 con una dotazione rispetto alla massima insediabilità teorica (1.838 ab.) pari a 27,75 mq/ab e mq/ab

e) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: All'atto della sua approvazione lo strumento urbanistico vigente (Variante generale del PRG) ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in **1.838** abitanti (residenti +insediabili).Alla data del 1/11/2018 la popolazione residente era di 482 abitanti

Le modifiche introdotte con la presente Variante non hanno determinato modifiche della capacità insediativa del Piano.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante generale del PRGC hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della volumetria edificabile residenziale:

SETTORE RESIDENZIALE RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Complesso delle Varianti Parziali fino alla Variante Parziale n.6 compresa	Riduzione di mc 700
Presente Variante Parziale n.7	Riduzione di mc. 9.774
TOTALI VARIANTI PARZIALI	Riduzione di mc. 10.474

Quindi il complesso delle Varianti parziali successive alla Variante generale del PRG, compresa la presente, non incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano in quanto comportano uno stralcio di volumetria pari a **mc 10.474** , che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:

Il Comune di Torre Mondovì ha apportato una Variante strutturale generale al suo Piano Regolatore, per cui a tale strumento ci si deve riferire per calcolare la disponibilità del 6% delle superfici territoriali o indici di edificabilità da utilizzare nelle Varianti parziali.

#### SETTORE PRODUTTIVO

Il PRG vigente ha individuato le aree produttive per una superficie territoriale complessiva di mq 39.393 .

Ne consegue che la disponibilità del 6% delle superfici territoriali delle aree produttive è pari a: mq. **39.393 x 6% = mq. 2.364**

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) successive alla Variante generale del PRGC hanno comportato le seguenti modifiche di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Complesso delle Varianti Parziali fino alla Variante Parziale n.6 compresa	Aumento di mq 2.305
Presente Variante Parziale n.7	Nessuna modifica
TOTALI VARIANTI PARZIALI	Aumento di mq 2.305

Complessivamente le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali successive alla Variante generale del PRG, compresa la presente, hanno comportato modifiche quantitative di superficie territoriale per attività produttive pari a mq. 2.305. valore inferiore alla quantità limite ammessa + mq 2.364.

g) Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.: nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Nella presente Variante Parziale non sono state inserite nuove previsioni insediative.

**RISPETTO DEL COMMA 8°, ARTICOLO 17, DELLA LR. 56/77 E S.M.I.**  
**(VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)**

Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale, contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato con il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a Valutazione d'Impatto Ambientale. E ancora la valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.

La Regione Piemonte aveva emanato in precedenza la D.G.R. 9/6/2008 n. 12-8931, la quale aveva individuato i primi indirizzi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS e quelli specifici per la pianificazione urbanistica comunale.

Le leggi regionali n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013, modificative della L.R. 56/77, all'articolo 17, commi 8° e 9°, hanno introdotto nuovi indirizzi relativi alle procedure di VAS inerenti le Varianti allo strumento urbanistico. Il comma 8° dispone che le Varianti strutturali e parziali sono sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, fatti salvi i casi di esclusione elencati al successivo comma 9°.

Quest'ultimo prevede che siano escluse dal processo di valutazione le varianti, strutturali e



parziali, finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale l'obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di esclusione sopra elencati.

Quindi il Comune ha predisposto un "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS" che è stato adottato "in maniera contestuale" al progetto preliminare della Variante parziale, così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*", e quindi inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per l'emissione del parere circa l'eventuale assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

L'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS" contiene i pareri della Provincia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale, con le conseguenti controdeduzioni apportate agli stessi nel progetto definitivo della Variante, da cui si rileva che la stessa può essere esclusa dall'espletamento della Valutazione Ambientale Strategica.

Tra gli elaborati del Progetto Definitivo si riporta anche il "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS", in quanto, pur essendo disposta l'esclusione della Variante dall'assoggettamento alla valutazione ambientale strategica, tale elaborato contiene le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.

## **INTEGRAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE**

Per assicurare l'applicazione della presente Variante Parziale vengono modificati ed integrati :

- gli articoli : 3,10,16,20,23,29 delle norme di attuazione
- è stato inserito un nuovo articolo : 9 bis  
le tabelle di zona relative alle aree residenziali : n.10 (Ab2), n.11 (Ab3), n.12 (Ab4),n.17(B1), n.23 (Cb2) , n.24(Cc1), n.27(Cc4)
- sono state stralciate le seguenti tabelle di zona : n.22(Cb1), n.25(Cc2),n.26(Cc3).n.29(Cc6),n.30(Cc7).

Le motivazioni che hanno determinato le modifiche agli articoli ed alle tabelle di zona sopra citati sono state riportate nelle precedenti schede, in relazione ai diversi interventi inseriti.

Si provvede alla redazione di un testo integrato completo, nel quale le parti in grassetto riguardano modifiche specifiche inserite con la presente Variante, mentre in ~~barrate~~ sono riportate le parti stralciate.

## **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL PROGETTO PRELIMINARE E CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA DELLA VAS**

Sul progetto preliminare della Variante e contestuale verifica preventiva della VAS sono pervenuti al Comune i pareri della Provincia di Cuneo e degli altri soggetti competenti in materia ambientale , su cui il Comune si è espresso nell'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS", apportando conseguentemente mere modifiche di carattere normativo agli alla Variante.

## **INTERAZIONI CON LA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE**

I contenuti della Variante parziale n. 7 risultano essere coerenti e non in contrasto con la principale pianificazione sovracomunale: nuovo Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale Provinciale.

### **PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.)**

La Regione Piemonte è dotata del Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011.

I contenuti della presente Variante Parziale n. 7 non contrastano con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale vigente.

### **PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE**

La Regione Piemonte con D.C.R. n° 233-35836 del 3 ottobre 2017 ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, e quindi efficace dal giorno successivo.

La deliberazione regionale ha stabilito che dall'approvazione del P.P.R. le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici e tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9 nonché nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene.

Le norme di attuazione del P.P.R. (articolo 46 - Adeguamento al P.P.R.) stabiliscono che gli enti che svolgono funzioni in materia di pianificazione (Province, Comuni, ecc.) conformano ed adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle disposizioni del P.P.R. entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione.

Le stesse norme dispongono che dall'approvazione del P.P.R. i Comuni e le loro forme associate non possono adottare varianti generali o revisioni ai propri strumenti urbanistici che non siano comprensive dell'adeguamento.

Inoltre dall'approvazione del P.P.R., anche in assenza di detto adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R. stesso.

E' previsto che la Regione emani un regolamento che disciplini le modalità di adeguamento dello strumento urbanistico al P.P.R. e la sua attuazione, nonché le modalità per la verifica di coerenza delle varianti apportate in assenza di detto adeguamento.

Considerato che, come si è detto, ogni variante, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del P.P.R., in attesa dell'emanazione del regolamento si rende quindi necessario predisporre la seguente relazione di verifica di coerenza della presente variante con i contenuti del P.P.R.

#### VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON IL P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre vengono individuati 76 ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Il territorio di Torre Mondovì ricade nell'ambito di paesaggio n. 61 (Valli Monregalesi) del P.P.R.; per le considerazioni in merito alle caratteristiche dell'ambito di riferimento ed all'inquadramento della Variante negli indirizzi, orientamenti strategici ed obiettivi espressi dal Piano Paesaggistico Regionale per il territorio di Torre Mondovì, si rimanda all'allegato "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS".

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

In attesa che la Regione emani il regolamento sulle modalità di adeguamento dello strumento urbanistico al P.P.R. e sulla verifica di coerenza delle varianti apportate in assenza dell'adeguamento, le modifiche costituenti la presente Variante vengono comunque sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R.

Mentre si rimanda alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l'individuazione di obiettivi e linee d'azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

La valutazione di coerenza si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per le aree oggetto di variante, specificando per ogni area: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante, aggregate per tipologia di intervento, con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La valutazione di coerenza si esprime nelle tabelle seguenti, da cui risulta che le previsioni della Variante parziale sono conformi ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

<b>RICOGNIZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI NELLE TAVOLE P2 E P4 DEL P.P.R. PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE</b>		
ELENCO MODIFICHE	COMPONENTI PAESAGGISTICHE - Tav P4 (n° art. NdA del PPR e descrizione delle componenti)	BENI PAESAGGISTICI - Tav P2 (descrizione del bene tutelato)
1 RES	Art. 35. Aree urbane consolidate –b: dei centri minori (morfologia insediativa m.i. 2)	Aree tutelate per legge-D.Lgs 42/2004,art.142,lettera c-Fasce di 150 mt
2 RES	Art. 35. Aree urbane consolidate –b: dei centri minori (morfologia insediativa m.i. 2)	Aree tutelate per legge-D.Lgs 42/2004,art.142,lettera c-Fasce di 150 mt
3 RES	Art. 35. Aree urbane consolidate –b: dei centri minori (morfologia insediativa m.i. 2)	Aree tutelate per legge-D.Lgs 42/2004,art.142,lettera c-Fasce di 150 mt
4 RES	Art. 35. Aree urbane consolidate –b: dei centri minori (morfologia insediativa m.i. 2)	Aree tutelate per legge-D.Lgs 42/2004,art.142,lettera c-Fasce di 150 mt
5 RES	Art. 35. Aree urbane consolidate –b: dei centri minori (morfologia insediativa m.i. 2)	Aree tutelate per legge - D Lgs 42/2004, art. 142 lettera c – Fasce di 150 m.
6 RES	Art.13, Aree di montagna Art.35, Aree urbane consolidate –c: tessuti urbani esterni ai centri ( morfologia insediativa m.i.3) Art.40, Insediamenti rurali –d: aree rurali di montagna o collina con edificazione rada o dispersa (morfologia insediativa m.i.13)	Aree tutelate per legge - D Lgs 42/2004, art. 142 lettera g – Territori coperti da foreste e boschi-Castagneti
7RES	Art.13, Aree di montagna Art.35, Aree urbane consolidate –c: tessuti urbani esterni ai centri ( morfologia insediativa m.i.3)	Aree tutelate per legge - D Lgs 42/2004, art. 142 lettera g – Territori coperti da foreste e boschi-Castagneti
8RES	Art.13, Aree di montagna Art.35, Aree urbane consolidate –c: tessuti urbani esterni ai centri ( morfologia insediativa m.i.3)	Nessuna segnalazione

<b>RICOGNIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA INDIVIDUATI NELLA TAVOLA P5 DEL P.P.R. PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE</b>
Nel territorio comunale di Torre Mondovì non sono individuati elementi della rete

<b>RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI INDIVIDUATI NEL CATALOGO DEL P.P.R. PER LE AREE OGGETTO DI VARIANTE</b>	
TIPOLOGIA DEI BENI	ELENCO DEI BENI
Prima parte: Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Nel territorio comunale di Torre Mondovì non sono elencati beni
Seconda parte: Aree tutelate ai sensi	Alcune modifiche inserite nella Variante (evidenziate nella tabella

dell'articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	precedente) interessano in parte le aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera c (fascia di m. 150 dai fiumi, torrenti, corsi d'acqua)
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>COERENZA DELLE MODIFICHE IN VARIANTE CON IL P.P.R.</b>	
<b>AGGREGAZIONE DELLE MODIFICHE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>VALUTAZIONE DI COERENZA CON INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI DELLE NDA DEL PPR</b>
<p><b>1RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Cc1</b> (ricondotta in area residenziale di recente impianto da mantenere allo stato di fatto-B) – Capoluogo</p> <p><b>2RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Cc2</b> (ricondotta in area residenziale esistente di carattere ambientale Ab29) – Capoluogo</p> <p><b>3RES) STRALCIO PARZIALE AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Cc3</b> (ricondotta in area residenziale esistente di carattere ambientale Ab3)-Capoluogo</p> <p><b>4RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Cc4</b> (ricondotta in area residenziale esistente di carattere ambientale Ab3 e Ab4)</p> <p><b>5RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO Cb1</b>( ricondotta in area residenziale esistente di carattere ambientale Ab4)</p> <p><b>6RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Cc6</b>(ricondotta in area agricola)-Fraz.Roatta</p> <p><b>7RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO Cc7</b>(ricondotta in area agricola)-Fraz. Roatta</p> <p><b>8RES) STRALCIO AREA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO Cb2</b> ( ricondotta in area agricola)-Fraz. Roatta</p>	<p>Le modifiche qui raggruppate riguardano lo stralcio di previsioni insediative, residenziali e la conseguente destinazione ad aree residenziali esistenti o aree agricole.. Tali interventi sono coerenti con le norme del PPR, articolo 20, in quanto perseguono gli obiettivi di salvaguardia del valore agronomico dei terreni appartenenti alle classi I e II della “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, mantenimento dell’uso agrario delle terre, contenimento dei processi insediativi e quindi protezione del suolo dall’impermeabilizzazione, dall’erosione e dissesto.</p> <p>Gli interventi 1RES,2RES,3RES,4RES,5RES, ricadono nel sistema idrografico .zone fluviali interne ; quest’ultime sono incluse nelle aree tutelate ai sensi dell’art.142, lettera “c”, del D.Lgs.42/2004( fasce di mt.150 dal Torrente Corsaglia).Pur trattandosi di aree non considerate “inedificabili” , bensì soggette ad autorizzazione paesaggistica, lo stralcio delle previsioni insediative che le interessano persegue gli obiettivi di tutela paesaggistica e naturalistica , limitazione degli interventi trasformativi che possono danneggiare la continuità ecologica dell’ecosistema fluviale (art.14).</p> <p>Inoltre le modifiche consistenti in stralci di previsioni insediative sono coerenti con gli indirizzi e direttive fissate dagli articoli 36 e 40 per le diverse morfologie insediative dei tessuti discontinui suburbani e degli insediamenti rurali, consistenti in riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia, contenimento delle proliferazioni insediative, qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane.</p>



<b>1COMM)</b> RECEPIMENTO DEI CRITERI VIGENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO AI SENSI DELLA L.R.28/99	Si tratta di disposizioni normative inerenti le procedure di applicazione dello strumento urbanistico, che non assumono rilevanza ai fini paesaggistici e ambientali.
<b>1NTA)</b> SPECIFICAZIONI RELATIVE AI PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI VIGENTI E RIMANDO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA ESTETICO-AMBIENTALE CONTENUTE NEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO.	Si tratta di disposizioni normative inerenti le procedure di applicazione dello strumento urbanistico, che non assumono rilevanza ai fini paesaggistici e ambientali.

## PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Il PTP è stato approvato con delibera di consiglio regionale n°241-8817 del 24/02/2009.

Dalla data di adozione del predetto piano operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i..

L'art. 1.13 delle norme di attuazione del PTP precisa che le suddette misure di salvaguardia si applicano esclusivamente alle previsioni specificatamente individuate nella delibera di adozione del piano, occorre pertanto fare riferimento agli artt. 3.12 (rete autostradale) e 3.13 (rete stradale).

I contenuti della presente Variante Parziale n°7 non riguardano i predetti articoli e pertanto non contrastano con i contenuti dei medesimi.

## **RELABORATI DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7**

La presente Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. comprende i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS ;
- Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS
- Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Zona ( Testo Integrato)
- Relazione di compatibilità acustica
- Tavola n. C/V7 - Progetto Il Territorio –Scala 1:5.000
- Tavola n. D/V7 – Progetto Le aree urbanizzate ed urbanizzande –Tipi e modalità d'intervento negli ambiti –Scala 1:2.000
- Tavola n. D.1/V7 – Ambiti di insediamenti commerciale e rete di localizzazione degli esercizi di vendita –Scala 1:2.000

**COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA**  
**REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRGC**



# GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 26

Adunanza 17 dicembre 1985

L'anno millenovecentottantacinque il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11,15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è adunata la Giunta Regionale, con l'intervento di Vittorio BELTRAMI Presidente, ~~Bianca VETRINO Vice Presidente~~ e degli Assessori ~~Enzo Albertoni~~ Mario CARLETO, Giuseppe CERUTTI, Piero GENOVESE, Emilio LOMBARDI, Eugenio MACCARI, Michele MORETTI, Aldo OLIVIERI, Riccardo SARTORIS, ~~XXXXXX~~ con l'assistenza del Segretario della Giunta Regionale, Pier Domenico CLEMENTE.

Sono assenti il Vice Presidente Vetrino e gli Assessori: Albertoni e Turbiglio.

REGIONE PIEMONTE  
COPIA DEL DOCUMENTO FIRMATO

~~DALL'ASSESSORE E DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE~~

in data 17.12.85

(Omissis)

approvato con D.G.R.

D.G.R. n. 153 - 2187

con D.F.G.R.

## OGGETTO:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELLA SEGRETERIA REGIONALE

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comunità Montana delle VALLI MONREGALESI (CN). Approvazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale interessante i Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte.

A relazione dell'Assessore Maccari:

Premesso che:

- i Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte - rispettivamente con deliberazioni consiliari n.42 in data 29.11.1977, n. 25 in data 3.2.1978 (di ratifica della D.G.M. n. 66 in data 16.12.1977), n. 4 in data 2.7.1978 (di

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE  
COMMISSIONE DI CONTROLLO

C.C. Prot. n. 83108 Torino, 7 GEN. 1986

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

IL PRESIDENTE

F.to Battisti

p.c.c.

IL SEGRETARIO



ratifica della D.G.M. n. 17 in data 15.12.1977), n. 92 in data 29.11.1977, n. 68 in data 8.12.1977, n. 69 in data 12.12.1977, n. 3 in data 19.2.1978 (di ratifica della D.G.M. n. 56 in data 7.12.1977) e n. 22 in data 11.3.1978 (di ratifica della D.G.M. n. 115 in data 10.12.1977) - hanno delegato la Comunità Montana delle Valli Monregalesi a provvedere alla formazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale interessante i territori di loro competenza;

- la Comunità Montana delle Valli Monregalesi - con deliberazione del Consiglio n. 38 in data 3.6.1978 - ed i singoli Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte - rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 10 in data 30.8.1978, n. 62 in data 3.11.1978, n. 36 in data 29.11.1978, n. 81 in data 11.11.1978, n. 64 in data 7.10.1978, n. 117 in data 13.12.1978, n. 46 in data 5.11.1978, n. 90 in data 23.12.1978 (di ratifica della D.G.M. n. 81 in data 2.9.1978) - hanno provveduto ad individuare, in conformità ai disposti fissati dal 1° comma dell'art. 15 della legge regionale 5.12.1977 n. 56, gli obiettivi generali da conseguire con l'adozione del Piano Regolatore Generale Intercomunale nonché i criteri di impostazione dello stesso;
- la Comunità Montana delle Valli Monregalesi - con deliberazione del Consiglio n. 68 in data 25.7.1981 - ed i singoli Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte - rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 55 in data 3.12.1981, n. 120 in data 11.12.1981, n. 24 in data 30.12.1981, n. 87 in data 21.11.1981, n. 54 in data 21.8.1981, n. 65 in data 11.9.1981, n. 15 in data 18.9.1981, n. 82 in data 23.10.1981 - hanno provveduto ad adottare, ai sensi del 4° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 modificata con L.R. 20.5.1980 n. 50, il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale Intercomunale;
- la Comunità Montana delle Valli Monregalesi - con deliberazione del Consiglio n. 135 in data 1.4.1983 - ed i singoli Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte - rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 1 in data 26.2.1983, n. 38 in data 1.3.1983, n. 11 in data 27.2.1983, n. 9 in data 29.1.1983, n. 36 in data 5.3.1983, n. 35 in data 8.3.1983, n. 1 in data 27.2.1983, n. 34 in data 25.2.1983 - hanno provveduto ad adottare, ai sensi dei combinati disposti di cui al 6° comma dell'art. 15 e del 3° comma dell'art. 16 della L.R. 5.12.1977 n. 56 modificata con L.R. 20.5.1980 e con L.R. 11.8.1982 n. 17, il Piano Regolatore Generale Intercomunale nel cui ambito sono state altresì proposte alcune modifiche al vincolo idrogeologico vigente;

constatato che il Comitato Comprensoriale di Mondovì in data 17.2.1984 ha espresso il proprio parere di competenza, ai sensi dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56, modificata con L.R. 20.5.1980 n. 50 e con L.R. 11.8.1982 n. 17;

17-12-85  
D. G. M. di Mondovì  
Comitato Comprensoriale  
Piano Regolatore Generale  
Intercomunale  
Firma: [firma]



rilevato che:

- il Servizio Regionale Forestazione con parere in data 5.7.1984, si è espresso negativamente in merito alla proposta di modifica del vincolo idrogeologico vigente, avanzata in sede di formazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, ai sensi del 2° comma dell'art. 30 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;
- il Comitato Urbanistico Regionale, con parere n. 21/8 espresso nella seduta in data 23.7.1984, ha ritenuto necessaria la restituzione del Piano Regolatore Generale Intercomunale interessante i Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte affinché le diverse amministrazioni interessate provvedessero ad apportare alcune modifiche alle scelte originariamente effettuate, nel rispetto dei disposti fissati dall'11° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n.56 modificata con L.R. 20.5.1980 e con L.R. 11.8.1982 n.17;

considerato che:

- la Comunità Montana delle Valli Monregalesi - con deliberazione di Giunta n.118 in data 10.7.1984, debitamente ratificata con deliberazione del Consiglio n. 175 in data 22.12.1984 - ed il Comune di Montaldo Mondovì - con deliberazione di Giunta Municipale n. 90 in data 2.7.1984, debitamente ratificata con deliberazione consiliare n. 123 in data 19.9.1984 - hanno provveduto ad adottare - pendente l'esame del Piano Regolatore Generale Intercomunale da parte degli Organi Regionali - una variante allo strumento urbanistico, relativa all'individuazione di una zona da destinare a servizi mercatali, per la quale risultano essere state espletate, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 modificata con L.R. 20.5.1980 n. 50 e con L.R. 11.8.1982 n. 17, le prescritte procedure amministrative attraverso la precedente predisposizione del progetto preliminare, adottato dalla Comunità Montana con deliberazione del Consiglio n.83 in data 28.4.1984 e dal Comune di Montaldo Mondovì con deliberazione consiliare n. 24 in data 24.1.1984;
- la Comunità Montana delle Valli Monregalesi - con deliberazione del Consiglio n. 5 in data 23.3.1985 - ed i singoli Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte - rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 4 in data 6.2.1985, n. 38 in data 13.2. 1985, n. 2 in data 7.2.1985, n. 6 in data 26.1.1985, n. 19 in data 2.3.1985 (di ratifica della D.G.M. n. 6 in data 26.1.1985), n. 16 in data 11.1.1985, n. 5 in data 1.2.1985, n.9 in data 8.2.1985 - hanno provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dal Comitato Urbanistico Regionale in merito al Piano Regolatore Generale Intercomunale;

VALLE D'AOSTA REGIONE

17-12-85

UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

sentito il Comitato Urbanistico Regionale che:

- con parere n. 15/20 espresso nella seduta in data 22.7.1985, ha ritenuto meritevole di approvazione il Piano Regolatore Generale Intercomunale adottato dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi con deliberazione del Consiglio n. 135 in data 1.4.1983, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazione del Consiglio n. 5 in data 23.3.1985;
- con parere n. 15/21 espresso nella seduta in data 22.7.1985, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale adottata dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi con deliberazione del Consiglio n. 175 in data 22.12.1984, di ratifica della deliberazione della Giunta n. 118 in data 10.7.1984, relativa all'individuazione di una zona da destinare a servizi mercatali nel Comune di Montaldo Mondovì;

atteso che la progettazione esecutiva delle opere previste nell'ambito della zona destinata a servizi mercatali nel Comune di Montaldo Mondovì dovrà rispettare le prescrizioni dettate dal DM 21.1.81 sullele "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

ritenuto di poter condividere i successivi pareri espressi dal Comitato Urbanistico Regionale e dal Servizio Regionale Forestazione;

preso atto che il procedimento seguito appare regolare;

vista la legge 3.12.1971 n. 1102;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la legge 28.1.1977 n.10;

vista la legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la domanda del Presidente della Comunità Montana delle Valli Monregalesi in data 16.6.1983, intesa ad ottenere l'approvazione del Piano Regolatore Generale Intercomunale;

vista la documentazione relativa al Piano Regolatore Generale Intercomunale in questione che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale Intercomunale



interessante i Comuni di Briaglia, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì e Vicoforte adottato dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi con deliberazione del Consiglio n. 135 in data 1.4.1983, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazione del Consiglio n. 5 in data 23.3.1985 nonché la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale, relativa all'individuazione di una zona mercatale nel Comune di Montaldo Mondovì, adottata dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi con deliberazione del Consiglio n. 175 in data 22.12.1984 - di ratifica della deliberazione di Giunta n. 118 in data 10.7.1984.

ART. 2

Di non approvare le modifiche al vincolo idrogeologico vigente proposte dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi in sede di adozione del Piano Regolatore Generale Intercomunale, ai sensi del 2° comma dell'art. 30 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni.

ART. 3

La documentazione relativa allo strumento urbanistico generale della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, debitamente vistata, si compone di:

ATTI INTERCOMUNALI

- a) Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli Monregalesi n. 135 in data 1.4.1983, munita degli estremi di esecutività, con allegato i seguenti elaborati riprodotti per ogni comune:

Comune di BRIAGLIA

- Relazione illustrativa
- Norme di attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000
- Tav. B3 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tav. B4 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tav. B5 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tav. D - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tav. E - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecnico composte di n. 3 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

REGIONE PIEMONTE

COPIA DEL DOCUMENTO

DEPOSITATA IN DATA 17-12-85

in data 17-12-85

approvato con D.G.R. n. 1/85

con D.G.R. n. 1/85

IL RESPONSABILE TECNICO CANTONE

CON IL VIGILANTE TECNICO REGIONALE

PROVINCIA DI TORINO  
 COMUNE DI MONASTEROLO CASOTTO  
 17-12-85  
 approvato con D.G.R.

#### Comune di MONASTERO VASCO

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000
- Tav. B3 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tav. B4 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tav. B5 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il territorio, in scala 1:10000
- Tav. D - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tav. E - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 3 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

#### Comune di MONASTEROLO CASOTTO

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000
- Tav. B3 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tav. B4 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tav. B5 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il territorio, in scala 1:10000
- Tav. D - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tav. E - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 2 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

#### Comune di MONTALDO MONDOVI'

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000



- Tavv. B3.1, B3.2 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tavv. B4.1, B4.2 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tavv. B5.1, B5.2 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tavv. D1, D2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tavv. E1, E2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 3 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

Comune di PAMPARATO

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:2000
- Tavv. B3.1, B3.2 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tavv. B4.1, B4.2 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tavv. B5.1, B5.2 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tavv. D1, D2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tavv. E1, E2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 5 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

REGIONE PIEMONTE

COPIA DEL DOCUMENTO

DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

in data 17-12-85

Comune di ROBURENT

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - uso del suolo agricolo in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli; infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000
- Tavv. B3.1, B3.2, B3.3. - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000

approvato con D.G.R.

con D.P.G.R.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*[Firma]*

- Tavv. B4.1, B4.2, B4.3 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tavv. B5.1, B5.2, B5.3 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tavv. D1, D2, D3 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tavv. E1, E2, E3 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 4 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

Comune di TORRE MONDOVI'

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000
- Tav. B3 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tav. B4 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tav. B5 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tav. D - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Tav. E - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 3 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

REGIONE DEL  
COPIA DEL DOCUMENTO

DALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

in data 17.12.85

Comune di VICOFORTE

- Relazione illustrativa
- Norme di Attuazione
- Schede normative
- Tav. A1 - Inquadramento nel comprensorio, in scala 1:100000
- Tav. A2 - Strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000
- Tavv. B1.1, B1.2 - Uso del suolo agricolo, in scala 1:10000
- Tavv. B2.1, B2.2, B2.3 - Uso del suolo urbano, vincoli, infrastrutture, beni culturali, strade panoramiche, in scala 1:10000
- Tavv. B3.1, B3.2 - Destinazione d'uso degli edifici, in scala 1:2000
- Tavv. B4.1, B4.2 - Tipologia e stato conservativo, in scala 1:2000
- Tavv. B5.1, B5.2 - Opere di urbanizzazione, in scala 1:2000
- Tavv. C1, C2, C3 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tavv. D1, D2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000

approvato con D.G.R.

con D.P.C.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- Tavv. E1, E2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000
- Analisi Geologico-tecniche composte di n. 3 relazioni e n. 2 tavole
- Elenco dei "Beni Culturali" vincolati
- Scheda di sintesi dei dati urbani

b) Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli Monregalesi n. 175 in data 22.12.1984, di ratifica della D.G.C.M. n. 118 in data 10.7.1984, con allegato i seguenti elaborati (già predisposti in sede di adozione della deliberazione del Consiglio n. 83 in data 28.3.1984):

- Stralcio planimetrico illustrante le aree oggetto di variante, in scala 1:2000
- Estratto catastale dell'area oggetto di variante, in scala 1:2000
- Tabella normativa n. 8, ambito Ab7 del P.R.G.I. della C.M. delle Valli Monregalesi - Comune di Montaldo Mondovì

c) Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana delle Valli Monregalesi n. 5 in data 23.3.1985, munita degli estremi di esecutivi, con allegato:

- Norme Tecniche di Attuazione - Testo emendato
- Fascicolo contenente le schede normative modificate
- Tavv. C1, C2 - Progetto: il Territorio, in scala 1:10000
- Tav. D - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000 relativa al Comune di Monastero Vasco
- Tavv. D1, D2 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000 relative al Comune di Montaldo Mondovì
- Tav. D1 - Progetto: Le aree urbanizzate ed urbanizzande, in scala 1:2000 relativa al Comune di Pamparato

REGIONE PIEMONTE

Copia del documento

in data 17.12.85

17.12.85

approvato con D.G.R.

#### ATTI COMUNALI

a) Deliberazioni consiliari pertinenti al provvedimento della Comunità Montana delle Valli Monregalesi n. 135 in data 1.4.1983

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| . Briaglia            | D.C. n. 1 in data 26.2.1983  |
| . Monastero Vasco     | D.C. n. 38 in data 1.3.1983  |
| . Monasterolo Casotto | D.C. n. 11 in data 27.2.1983 |
| . Montaldo Mondovì    | D.C. n. 9 in data 29.1.1983  |
| . Pamparato           | D.C. n. 36 in data 5.3.1983  |
| . Roburent            | D.C. n. 35 in data 8.3.1983  |
| . Torre Mondovì       | D.C. n. 1 in data 27.2.1983  |
| . Vicoforte           | D.C. n. 34 in data 25.2.1983 |

b) Deliberazioni consiliari pertinenti al provvedimento della Comunità Montana delle Valli Monregalesi n. 175 in data 22.12.1984 (di ratifica della D.G.C.M. n. 118 in data 10.7.1984)

- |                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| . Montaldo Mondovì | D.C. n. 123 in data 19.9.1984 (di ratifica della D.G.M.n. 90 in data 2.7.1984) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

- c) Deliberazioni consiliari pertinenti al provvedimento della Comunità Montana delle Valli Monregalesi n. 5 in data 23.3.1985
- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| . Briaglia            | D.C. n. 4 in data 6.2.1985   |
| . Monastero Vasco     | D.C. n. 38 in data 13.2.1985 |
| . Monasterolo Casotto | D.C. n. 2 in data 7.2.1985   |
| . Montaldo Mondovì    | D.C. n. 6 in data 26.1.1985  |
| . Pamparato           | D.C. n. 19 in data 2.3.1985  |
| . Roburent            | D.C. n. 16 in data 11.1.1985 |
| . Torre Mondovì       | D.C. n. 5 in data 1.2.1985   |
| . Vicoforte           | D.C. n. 9 in data 8.2.1985   |

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte a sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Vittorio Beltrami

Il Segretario della Giunta  
Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 17 dicembre 1985.

1a/

REGIONE PIEMONTE  
UFFICIO DEL SEGRETARIO REGIONALE  
DIREZIONE REGIONALE DEL FASCICO E C.C.L.A.

IN DATA 17-12-85

approvato dal D.G.R.

dal D.P.R.

IL SEGRETARIO

PIER DOMENICO CLEMENTE



in data 21 ottobre 1993 e n. 47 in data 19 maggio 1994, conseguente all'approvazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero in frazione Glisente subordinatamente all'osservanza della specificazione indicata nelle premesse e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della strada» e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2 - La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Castelletto Sopra Ticino, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 86 in data 21 ottobre 1993, esecutiva ai sensi di legge;
- Elab. 4 - Relazione;
- Elab. 15 - Piano particellare di esproprio contenente: Estratto di mappa, in scala 1:1500 - Planimetria, in scala 1:500 - Estratto P.R.G.C. vigente, in scala 1:2000 - Elenco delle ditte da espropriare;
- Elab. 16 - Piano Particellare d'esproprio: Relazione esplicativa dell'opera;
- Studio geologico-tecnico per la realizzazione dell'opera: Relazione;
- Tav. 2 - P.R.G. vigente (zonizzazione), in scala 1:2000.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 1995, n. 35-4632

Legge n. 1/78 - Comune di Chiusa di San Michele (TO) - Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, conseguente all'approvazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale con annesso parcheggio - Deliberazione consiliare n. 22 in data 23 settembre 1994 - Approvazione

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi .....

delibera

Art. 1 - Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Chiusa di San Michele (TO), adottata con deliberazioni consiliari n. 22 in data 23 settembre 1994 e n. 7 in data 10 gennaio 1995, conseguente all'approvazione del progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale ed alla realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della struttura cimiteriale, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della strada» e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2 - La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Chiusa di San Michele, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 22 in data 23 settembre 1994, esecutiva ai sensi di legge;

- deliberazione consiliare n. 7 in data 10 gennaio 1995, esecutiva ai sensi di legge;
- relazione di variante al P.R.G.;
- relazione psicologico-tecnica;
- relazione tecnica (elaborato 1/0);
- Tav. 8 (capitolo e zonizzazione del P.R.G.C.) con inserimento, modifiche di variante, in scala 1:1500;
- Tav. 14 (zonizzazione) con inserimento modifiche di Variante, in scala 1:5000;
- Elaborato n. 4.1 - Planimetrie, Estratti di mappa e vincoli di rispetto.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 1995, n. 36-4633

Legge n. 1/78 - Comune di Parodi Ligure (AL) - Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori per la realizzazione di una nuova strada comunale in località Zerbi - Approvazione

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi .....

delibera

Art. 1 - Di approvare, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Parodi Ligure, in Provincia di Alessandria, adottata con deliberazioni consiliari n. 23 in data 13 maggio 1994, n. 30 in data 9 giugno 1994 e n. 30/95 in data 27 luglio 1995, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori di costruzione della strada comunale in località Zerbi, fatte salve le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della strada» e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 2 - La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Parodi Ligure, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliari n. 23 in data 13 maggio 1994, n. 30 in data 9 giugno 1994 e n. 30/95 in data 27 luglio 1995, esecutive ai sensi di legge;
- Fascicolo relativo alla Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro Economico;
- Planimetria, estratti e sezioni tipo dell'opera in progetto in scala 1:25, 1:1000 e 1:2000.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 1995, n. 37-4634

Legge n. 1/78 - Comune di Torre Mondovì (CN) - Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Valli Monregalesi, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori di potenziamento



dell'acquedotto comunale mediante la realizzazione di una nuova vasca di carico - Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi .....

*delibera*

Art. 1 - Di approvare, ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente della Comunità Montana Valli Monregalesi relativa al Comune di Torre Mondovì, in Provincia di Cuneo, adottata con deliberazioni consiliari n. 27 in data 29 ottobre 1993, n. 6 in data 4 marzo 1994, n. 13 in data 24 giugno 1994 e n. 27 in data 21 ottobre 1994, conseguente all'approvazione del progetto relativo ai lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale mediante la realizzazione di una nuova vasca di carico in frazione Piazza, con le precisazioni in premessa citate, fatte salve le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della strada» e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e subordinatamente all'introduzione «ex officio» delle richieste di modifica ed integrazione riportate nell'allegato documento in data 18 ottobre 1995 (Allegato A).

Art. 2 - La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente predisposta dal Comune di Torre Mondovì, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 27 in data 29 ottobre 1993, n. 6 in data 4 marzo 1994, n. 13 in data 24 giugno 1994 e n. 27 in data 21 ottobre 1994, esecutive ai sensi di legge;

- Estratto della Tavola del P.R.G.C.M. vigente al momento della variante, in scala 1:2000;

- Estratto della Tavola del P.R.G.C.M. di individuazione dell'area interessata all'opera pubblica con situazione planimetrica a variante adottata, in scala 1:2000;

- Fascicolo relativo alla Relazione Tecnica;

- Fascicolo relativo alla Planimetria, in scala 1:500;

- Fascicolo relativo al Piano Parcellare di Esproprio;

- Tav. 6 Planimetria in scala 1:2000.

(omissis)

REGIONE PIEMONTE

Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell'Area Metropolitana, Beni Ambientali  
Settore Approvazione Strumenti Urbanistici

Torino, 18 ottobre 1995

Allegato «A» alla deliberazione della Giunta Regionale n. 37-4634 in data 18 dicembre 1995

Oggetto: Comune di Torre Mondovì - Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, 5° comma

*Elenco delle modifiche introdotte «ex officio»*

- Le due schede «Tabella n. 4 - Ambito Normativo Aa4» e «Tabella n. 4 - Ambito Normativo Aa4 - aggiornamento» devono intendersi eliminate.

- L'ampliamento dell'area Aa4, riportato sull'«Estratto del P.R.G. - planimetria in scala 1:2000. Individuazione dell'area interessata all'opera pubblica» con linea rossa tratteggiata, deve intendersi stralciato.

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 1995, n. 51-4648

Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90 e dell'art. 1 della L.R. 64/95, tra la Regione Piemonte, l'Azienda regionale USL 1 e l'Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide per l'affidamento della funzione di dialisi già svolta dal Presidio I.N.R.C.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi .....

*delibera*

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di gestione della funzione di nefrologia-dialisi, già svolte dall'ospedale «Valletta» di Torino, affidandole in via transitoria all'Azienda regionale USL n. 1 nelle more della definizione del nuovo Piano Sanitario Regionale;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere l'Accordo di Programma, così come risulta nell'Allegato alla presente deliberazione, della quale fa parte integrante.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 1995, n. 52-4649

Rettifica alla D.G.R. n. 69-46437 del 5 giugno 1995

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi .....

*delibera*

1. Di approvare per le argomentazioni in premessa indicate la modifica parziale della D.G.R. n. 69-46437 del 5 giugno 1995 precisando che per mero errore di trascrizione non è stata riportata nel dispositivo l'Azienda regionale USL n. 10 (per il territorio ex USSL n. 44) per un ammontare di L. 90.000.000, restando inalterata la somma impegnata di L. 2.113 milioni;

2. di autorizzare l'erogazione, con le modalità previste dall'art. 35, per le motivazioni espresse in premessa della legge 119/81 all'A.R. USL n. 10 (per il territorio ex USSL n. 44) di L. 90.000.000;

3. di dare atto che l'A.R. USL n. 10 introita al cap. 112.01 in entrata del bilancio 1995 nel quale inserire dette somme a finanziamento delle spese